

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari Capo II - Delle iscrizioni tavolari - Sezione IV - Dell'annotazione

Art. 64-bis (Tutela immediata del terzo)

Chi impugna un'intavolazione con una domanda diretta all'accertamento della simulazione [1414 ,1415 c.c.] dell'atto in base al quale è stata concessa, non può chiederne la cancellazione nei confronti dei terzi che abbiano acquistato in buona fede diritti tavolari anteriormente all'annotazione della domanda.

Se un'intavolazione concessa in forza di un certificato di eredità o di legato sia impugnata con una domanda diretta a contestare il fondamento dell'acquisto risultante dal certificato, la cancellazione dell'intavolazione non può essere chiesta nei confronti dei terzi che a titolo oneroso abbiano acquistato in buona fede diritti tavolari anteriormente all'annotazione della domanda.

Se un'intavolazione sia impugnata con una domanda di risoluzione del contratto o con una delle domande indicate dal secondo comma dell'art. 648 e dall'ultimo comma dell'articolo 793 del codice civile, con una domanda di rescissione o con una domanda di revocazione delle donazioni, la cancellazione dell'intavolazione non può essere chiesta nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti tavolari prima dell'annotazione della domanda [cfr. 2652, n. 1) c.c.].

Note

Come nell'ordinamento generale, il terzo che acquista in buona fede dal simulato acquirente, anche a titolo gratuito, o dall'erede apparente, ma solo a titolo oneroso, gode di tutela immediata.

L'ultimo comma, come accade nell'ordinamento generale [art. 2652 comma 1° n. 1) c.c.], prevede tutela immediata per i casi di: risoluzione in generale, risoluzione per inadempimento dell'onere (in un testamento o in una donazione), rescissione, revocazione delle donazioni (impugnazioni prive di efficacia retroattiva reale).